



COMUNE DI ASTANO

C.c.p. 69-1481-7

Tel. 091 608 1533 - Fax 091 608 3105 - E-mail: municipio.astano@bluewin.ch

Astano, 14 dicembre 2021
(risoluzione n° 382/2021)

DIRETTIVA INTERNA CONCERNENTE LA PROCEDURA PER L'INCASSO FORZATO DEI CREDITI

Art. 1 **Scopo**

La presente direttiva disciplina la procedura da applicare ai casi di ritardo o mancato pagamento di tributi (imposte e tasse) a favore del Comune, allo scopo di uniformare i tempi e i criteri di avvio di procedimenti esecutivi ai sensi della LEF.

Art. 2 **Richiamo di pagamento (Tasse)**

1. L'ufficio comunale delle contribuzioni (UCC), trascorsi 60 giorni della scadenza del termine di pagamento indicato nelle bollette, emana un 1° richiamo per lettera semplice e assegna al debitore un nuovo termine di pagamento di 30 giorni.
2. L'UCC, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del 1° richiamo, emana un 2° richiamo per lettera semplice e assegna al debitore un nuovo termine di pagamento di 30 giorni.

Art. 3 **Diffida di pagamento (Tasse)**

1. Trascorsa la scadenza del termine del 2° richiamo, l'UCC intima una diffida di pagamento per lettera A-plus e assegna un ulteriore termine di 30 giorni.
2. Nella diffida di pagamento è indicato che in caso di decorrenza infruttuosa del termine si procederà all'incasso di quanto dovuto in via esecutiva.

Art. 4 **Ultimo avviso (Tasse e Imposte)**

1. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente per i tributi il cui incasso è affidato all'UCC, rispettivamente alla ricezione del modulo "Domanda di esecuzione" da parte del Centro Sistemi Informativi (CSI) per le imposte il cui incasso è affidato a quest'ultimo, salvo casi particolari da esaminare dal Municipio, si procede all'invio del precetto esecutivo al competente Ufficio esecuzioni avvalendosi, se necessario, di una società d'incasso.
2. Qualora i servizi amministrativi del Comune sono a conoscenza di circostanze o in possesso di oggettivi indizi che lascino presupporre che il debitore non ha pagato il dovuto a causa di giustificati motivi o per dimenticanza, l'UCC è autorizzato a contattare il debitore per chiarire la situazione.

**Art. 5 Domanda di esecuzione**

1. Trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo precedente l'UCC, o chi per esso, inoltra all'Ufficio d'esecuzione competente la domanda di esecuzione ai sensi dell'art. 67 LEF, riservati i casi indicati all'art. 4 cpv. 2.
2. Se i contatti relativi ai casi indicati all'art. 4 cpv. 2 non dessero nessun risultato concreto (pagamento totale o parziale, concessione rateizzazione, ecc.), si procede immediatamente all'invio della domanda di esecuzione all'Ufficio d'esecuzione competente.

Art. 6 Domanda di rigetto di eventuali opposizioni

Qualora il debitore sollevi opposizione contro l'esecuzione, l'UCC – o chi per esso - segue senza indugio la procedura civile proponendo alla competente autorità giudiziaria una richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 7 Continuazione dell'esecuzione

1. Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione, trascorsi i termini di legge dopo la notificazione del precetto, l'UCC – o chi per esso - ne chiede, entro 6 mesi, la continuazione.
2. Se è stata fatta opposizione, i termini di cui al capoverso precedente restano sospesi tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria di rigetto dell'opposizione e la sua definizione.

Art.8 Rinuncia all'esecuzione / interruzione della procedura

1. Per singoli crediti di importi fino a CHF 100.00, qualora i servizi amministrativi del Comune siano a conoscenza di circostanze o in possesso di oggettivi indizi che lascino presupporre che la procedura d'incasso forzato non condurrebbe ad un recupero, propongono al Municipio l'abbandono del credito.
2. L'Amministrazione comunale sottopone al Municipio analoga proposta qualora il prosieguo della procedura d'incasso forzato comporti l'anticipo complessivo di spese superiori al valore del credito stesso, interessi esclusi, e il recupero appaia ragionevolmente improbabile.
3. Qualora il debitore abbia trasferito il proprio domicilio all'estero e non risultino beni in Svizzera la rinuncia all'esecuzione, rispettivamente l'interruzione della procedura, avvengono d'ufficio.

Art.9 Procedure non giunte a buon fine

Gli importi soggetti a procedure sfociate in un attestato carenza beni (ACB) o nella dichiarazione di fallimento di persone giuridiche sono contabilizzati a perdite.



Art.10 *Verifica periodica dei crediti abbandonati*

1. L'elenco è verificato annualmente al fine di riattivare la procedura d'incasso qualora notoriamente il titolare di un ACB sia ritornato a miglior fortuna o il contribuente partito per l'estero abbia fatto rientro in Svizzera.

Art. 11 *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra immediatamente in vigore.


Stefano Besomi
gerente

PER LA GERENZA




Pietro Dolci
segretario